

**CONSULTAZIONE 663/2017/R/EEL
OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE ADICONSUM**

Q1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'ambito di applicazione individuato?

Adiconsum condivide pienamente l'orientamento dell'Autorità in merito all'ambito di applicazione, soprattutto nella parte dove indica che anche gli esercenti che, attualmente, operano la maggior tutela in via esclusiva devono rispettare i requisiti previsti per l'inclusione all'Elenco Venditori Elettricità, tenendo conto che anche nel mercato tutelato i consumatori devono essere garantiti circa la qualità degli esercenti e che, inoltre al termine del mercato tutelato previsto al 1° luglio 2019, questi esercenti continueranno la propria attività nel mercato libero.

Q2 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di onorabilità?

Adiconsum ritiene che i requisiti di onorabilità proposti siano adeguati. Particolare attenzione poniamo all'inserimento nell'EVE dei soggetti di diritto estero che operano in Italia che devono subire i medesimi controlli di quelli italiani.

Q3 Nel caso di imprese già operanti che si vengano a trovare nello stato di concordato preventivo, si ritiene opportuno prevedere la necessità di definire specifiche misure da considerare?

Adiconsum manifesta grossa preoccupazione nella scelta di mantenere iscritte nell'EVE aziende che già precedentemente iscritte si trovino, poi, nelle condizioni di dover ricorrere al concordato preventivo con continuità aziendale. Trattandosi il servizio di erogazione dell'energia un servizio primario è preoccupante che tale servizi possano continuare ad essere garantiti in modo corretto da un 'azienda in tali gravità economiche. Nel settore l'esperienza vissuta da aziende telefoniche poi fallite hanno creato gravissime problematiche ai consumatori che hanno visto il loro servizio cessare dalla sera alla mattina e non hanno mai ottenuto nessun rimborso.

Si ritiene, a titolo di esempio, che in tali casi l'impresa debba dimostrare di avere l'impegno di un altro operatore che mette a disposizione, per l'intero periodo del concordato, le risorse necessarie per servire i clienti in caso di fallimento dell'impresa?

Adiconsum ritiene la garanzia di un altro operatore sia un fattore fondamentale e unico necessario per garantire la permanenza nell'EVE e garantire i consumatori nella continuità del servizio con le medesime caratteristiche contrattuali.

In riferimento al punto 3.10 riteniamo necessario l'adeguamento di tutte le Cooperative alla fattispecie di Cooperative a.r.l.

Inoltre anche le Imprese di vendita costituite da società di persone, presenti alla data di istituzione dell'Elenco, dovrebbero, in un tempo stabilito, trasformarsi in Società di capitali.

Q4 Si condivide l'indicatore individuato per quanto riguarda il requisito di natura finanziaria correlato alle voci di bilancio?

SI

Fornire elementi utili per l'introduzione di valori minimi del capitale sociale. In particolare, si richiede di indicare il livello minimo e elementi a supporto di una eventuale differenziazione del medesimo, fornendo informazioni e giustificazioni operative al riguardo.

Proponiamo il seguente orientamento:

per Società con capitale $< o = a$ 20.000€ il capitale versato dovrebbe essere del 100%.

per Società con capitale tra 20.000 e 200.000€ il capitale versato dovrebbe essere dell'80%.

per Società con capitale oltre 200.000€ il capitale versato dovrebbe essere del 50%

Q5 Si ritengono opportuni ulteriori indicatori correlati alle voci di bilancio atti a garantire adeguati livelli di capacità finanziaria? Se sì, indicarne le modalità di determinazione.

Adiconsum ritiene assolutamente necessaria l'individuazione di fidejussioni bancarie o assicurative a copertura dei volumi di affari riferiti ai diversi venditori, oppure della costituzione di un fondo destinato realizzato in % al fatturato.

Q6 Si condivide il fatto che gli indicatori individuati per la controparte commerciale abbiano alla base la performance dell'utente del dispacciamento e del trasporto?

Q7 Si condivide di non ritenere opportuno che sia prevista la verifica della regolarità dei pagamenti della controparte commerciale nei confronti dell'utente?

Altrimenti, quali indicatori si ritiene possano essere utilizzati?

Q8 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria correlati all'effettiva solvibilità delle imprese?

Adiconsum concorda pienamente i punti Q6, Q7, Q8,

Q9 Si condividono gli interventi regolatori sopra evidenziati? Se no, spiegarne i motivi.

Q10 Si condivide, in particolare, l'esigenza di mettere a disposizione della controparte commerciale attraverso il SII maggiori informazioni in merito alla corretta esecuzione dei pagamenti e della gestione delle garanzie da parte dei propri utenti?

Adiconsum ritiene gli interventi indicati idonei

Q11 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di monitorare le quattro sub-attività indicate inerenti la commercializzazione?

Adiconsum concorda circa le quattro sub-attività.

Q12 Si condivide la scelta di adottare valori di riferimento degli indicatori di performance rispetto cui valutare l'operatività delle imprese?

Per quanto riguarda la qualità commerciale bene tener conto dei reclami presentati al venditore e rilevare l'indicatore di reclusività. Adiconsum crede sia opportuno evidenziare la metodologia da usare per rilevare e catalogare i reclami in relazione alle modalità usate dal cliente per inoltrare il reclamo all'azienda (Call center, internet, raccomandata R.R., ecc.). Adiconsum ritiene sia necessario nel calcolo dell'indicatore di reclusività che si tenga conto anche della conciliazione, sia Paritetica ADR fra aziende e AA.CC. che quelle realizzate dall'acquirente unico per conto dell'Autorità, calcolandone il numero delle domande effettuate in relazione ai clienti e la percentuale delle risoluzioni.

Q13 Si condivide la tempistica e le modalità individuate per le verifiche degli indicatori tecnici?

Adiconsum ritiene che una volta a regime l'EVE la verifica degli indicatori avvenga ogni 6 mesi

Riteniamo necessario evidenziare l'esigenza di impedire lo sviluppo di "dumping Sociale" attraverso l'applicazione di diversi contratti di lavoro ai dipendenti di queste Imprese. Per questo motivo andrebbe imposto l'utilizzo di un unico contratto per le imprese che operano nella vendita dell'energia elettrica e il contratto di riferimento dovrebbe essere quello elettrico. Non avendo trovato punti che trattano l'argomento riterremo opportuno fosse inserito nella qualità commerciale al punto 3.45 del documento.

Q14 Si condivide la classificazione dei requisiti? Se no, indicare come dovrebbero essere classificati.

Adiconsum concorda la classificazione dei requisiti e concorda sulle modalità previste per la permanenza di chi già opera nell'EVE. Non è però chiaro quando i requisiti c.d. alert non rispettati prevedano l'esclusione dall'EVE. Va bene la scelta di effettuare specifici approfondimenti circa l'effettiva operatività dell'impresa quando i requisiti non vengono rispettati ma occorre anche stabilire quando il perdurare del non rispetto dei requisiti c.d. Alert comportano l'uscita dall'EVE, altrimenti gli indicatori alert risultano inutili.

Q15 Si condivide la procedura di primo popolamento dell'Elenco?

Q16 Si condividono le tempistiche di soddisfacimento dei requisiti indicate?

Adiconsum condivide quanto previsto.

Q17 Si ritiene necessario prevedere specifici requisiti per gli esercenti attualmente operanti in via esclusiva il servizio di maggior tutela, anche in considerazione delle specificità di tali imprese?

SI

Q18 Si condivide la procedura di ammissione a regime per l'Elenco?

Adiconsum condivide la procedura

Q19 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere step gradualmente al fine di approfondire il rispetto dei requisiti prima di escludere un'impresa dall'Elenco? Se sì, si condividono le classi individuate?

Adiconsum condivide gli step e le classi ma non è chiaro se ci si riferisce agli indicatori imprescindibili, oppure a quelli c.d. alert o ad entrambi. Ottima l'idea di identificare la classe con dei colori da evidenziare sui siti internet delle aziende, tale pratica permette al consumatore di fare scelte oculate e spinge le aziende al rispetto dei requisiti.

Q20 Si condividono le modalità di verifica dei requisiti e le procedure individuate?

Adiconsum non condivide la verifica per gli alert ogni anno e propone ogni 6 mesi

Q21 Si condividono le conseguenze delle inottemperanze ai vari requisiti come articolate?

Adiconsum reputa le conseguenze relative alle inottemperanze dei requisiti tecnici, in particolare quelli relativi alla qualità commerciale siano troppo blande. Sarebbe inoltre preferibile prevedere dei coefficienti a punteggio in relazione alla tipologia del requisito e non con medesimo peso come nella proposta in consultazione.

Q22 Si condivide la possibilità che eventuali sanzioni comminate a vario titolo possano essere assimilate a violazioni dei requisiti?

Adiconsum ritiene fondamentale offrire al consumatore fornire uno strumento idoneo a percepire la qualità dal proprio fornitore. Quindi si ritiene che anche il subire sanzioni da parte dell'Autorità sia un fattore determinante come lo sono gli indicatori dei requisiti, sia da utilizzare per realizzare una corretta classificazione delle imprese. Ovviamente occorre tener conto sia dell'entità della sanzione che il ripetersi dell'evento.



Il Presidente
Carlo De Masi